

Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta

del 10 dicembre 1992 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento delle finanze,

visti gli articoli 161 a 164 e 168 della legge federale del 14 dicembre 1990¹

sull'imposta federale diretta (LIFD);

visto l'articolo 1 lettera c dell'ordinanza del 18 dicembre 1991²

su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l'imposta federale diretta,

ordina:

Art. 1 Scadenze

¹ Il termine generale di scadenza è il 1° marzo dell'anno civile successivo a quello fiscale. Per questo termine deve essere allestito un calcolo provvisorio o definitivo giusta l'articolo 162 capoverso 1 LIFD. Il Cantone può tuttavia rinunciare ad allestire calcoli provvisori per importi inferiori a 300 franchi.³

² Sono salvi i termini particolari di scadenza a tenore dell'articolo 161 capoversi 3 e 4 LIFD.

³ L'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta può anticipare il termine di scadenza fino a due mesi dopo la chiusura dell'esercizio commerciale per le persone giuridiche il cui esercizio commerciale non coincide con l'anno civile (periodo fiscale giusta l'art. 79 cpv. 2 LIFD).

Art. 2 Riscossione a rate anticipate

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta, se ne fa domanda, a riscuotere, anticipatamente e a rate, l'imposta federale diretta.

² Sui pagamenti rateali è concesso un interesse remunerativo ai sensi dell'articolo 4.

³ L'interesse di mora non è dovuto nei casi di riscossione a rate anticipate.

RU **1993** 717

¹ RS **642.11**

² RS **642.118**

³ Per. introdotto dal n. I dell'O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2001** 1057). Giusta il n. II di detta mod. si applica per la prima volta alle imposte del periodo fiscale 2001.

Art. 3 Interesse di mora

¹ L'interesse decorre 30 giorni:

- a. dopo la notificazione del calcolo definitivo o provvisorio;
- b. dopo il termine originario di scadenza per i casi di recupero d'imposta (art. 151 cpv. 1 LIFD);
- c. dopo la notificazione di decisioni di multe e spese ai sensi dell'articolo 185 LIFD.

² Il Dipartimento federale delle finanze fissa il tasso d'interesse di mora per ogni anno civile e lo pubblica in un'appendice alla presente ordinanza.

³ Il tasso d'interesse si applica a tutti i crediti fiscali, multe e spese del relativo anno civile. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Art. 4 Interesse remunerativo

¹ Fatto salvo il capoverso 2, l'interesse remunerativo è concesso:

- a. sui pagamenti rateali e su altri pagamenti eseguiti prima della scadenza, dal momento in cui il pagamento è pervenuto fino alla scadenza originaria;
- b. sugli averi dei contribuenti, pure dopo la scadenza originaria, sempreché tali crediti siano riconducibili a pagamenti volontari.

² Se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento non è dovuto alcun interesse.

³ Il Dipartimento federale delle finanze fissa il tasso d'interesse remunerativo per ogni anno civile e lo pubblica in un'appendice alla presente ordinanza. I Cantoni che riscuotono l'imposta a rate anticipate possono applicare tale tasso d'interesse oltre il relativo anno civile e sino alla scadenza dell'imposta.

Art. 5 Interessi sulle eccedenze d'imposta da restituire

¹ È concesso un interesse sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio definitivo o provvisorio successivamente ridotto.

² Il tasso d'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire corrisponde a quello dell'interesse di mora di cui all'articolo 3 capoverso 2.

³ Il tasso d'interesse si applica a tutti i crediti dei contribuenti nel relativo anno civile.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995 e si applica per la prima volta alle imposte dell'anno 1995.

Appendice⁴
(art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)

Per l'anno civile 2013, all'interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all'interesse remunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d'imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella⁵.

In vigore per	Interesse di mora e sulle eccedenze d'imposta da restituire (in %)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati (in %)
2013	3,0	0,25
2012 ⁶	3,0	1,0
2011 ⁷	3,5	1,0
2010 ⁸	3,5	1,0
2009 ⁹	4,0	1,5
2008 ¹⁰	4,0	1,5
2007 ¹¹	3,5	1,0
2006 ¹²	3,5	1,0
2005 ¹³	3,5	1,0
2004 ¹⁴	3,5	1,0
2003 ¹⁵	4,0	1,5
2002 ¹⁶	4,0	1,5
2001 ¹⁷	4,5	2,0

⁴ Introdotta dal n. I dell'O del DFF del 29 nov. 1994 (RU **1994** 2786). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 5425).

⁵ La tabella contiene ugualmente, per memoria, i tassi d'interesse fissati precedentemente che vengono ancora frequentemente utilizzati.

⁶ Mod. del 29 set. 2011, RU **2011** 4545

⁷ Mod. del 23 nov. 2010, RU **2010** 5189

⁸ Mod. del 22 set. 2009, RU **2009** 5397

⁹ Mod. del 18 nov. 2008, RU **2008** 5735

¹⁰ Mod. del 17 set. 2007, RU **2007** 4701

¹¹ Mod. del 9 nov. 2006, RU **2006** 4661

¹² Mod. del 21 ott. 2005, RU **2005** 5027

¹³ Mod. del 2 nov. 2004, RU **2004** 4621

¹⁴ Mod. del 19 nov. 2003, RU **2003** 4287

¹⁵ Mod. del 19 nov. 2002, RU **2002** 4055

¹⁶ Mod. del 28 nov. 2001, RU **2001** 3088

¹⁷ Mod. del 27 nov. 2000, RU **2000** 2862

